



00198 Roma  
Via Gregorio Allegri, 14  
Casella Postale 2450  
Telefono 06/84911  
Telefax 06/84912239

## COMUNICATO STAMPA

La Commissione d'Appello Federale, nella riunione di lunedì 22 marzo 2004, ha esaminato i seguenti casi, adottando le decisioni al loro fianco trascritte:

- 1) **Reclamo A.S. ATLETICO POZZO** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.  
(avverso decisioni merito gara Atletico Pozzo/ACSI Orsa Maggiore dell'11.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia– Com. Uff. n. 30 del 5.2.2004)
  
- 2) “ **POL. FORTE COLLEFERRO** **RESPINTO**  
(avverso la sanzione della penalizzazione di punti 7 da scontare nella corrente stagione sportiva e dell'ammenda di €1.400,00 inflitte a seguito di deferimento del Presidente della Divisione Calcio a Cinque per violazione degli artt. 1 e 12 C.G.S. – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com Uff. n. 269 del 18.2.2004)
  
- 3) “ **calciatore OKOLIE Christian Charlibe** **RESPINTO**  
(avverso la decisione della Commissione Tesseramenti inerente la mancata concessione, da parte dell'Ufficio Tesseramento L.N.P., del visto di esecutività relativo al contratto stipulato dal reclamante con l'Ascoli Calcio 1898 – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004)
  
- 4) “ **G.S. AMATORI OSTERIA DEI MIRACOLI** **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell'art. 29 nn. 1 e 5 C.G.S.  
(avverso la revoca del tesseramento della calciatrice Carlitti Nicoletta in proprio favore– Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

**5) Reclamo CALCIO PADOVA**

**RINVIATO** a nuovo ruolo

(avverso la reiezione della richiesta del tesseramento dei calciatori Caetano Nedson Tarciano Murandone e Benitez Jesus Ruiz David – Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

**6) “ F.C.SUDTIROL ALTO ADIGE**

**RINVIATO** a nuovo ruolo

(avverso la reiezione della variazione di tesseramento del calciatore Khazari Amine – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004).

**7) “ Calciatore MAURIZIO GANZ**

**RESPINTO**

(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti , inerente la sanzione della squalifica per una giornata effettiva di gara – Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 283 dell’ 11.3.2004).

**8) “ U.S. SCOT DUE EMME**

**ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’atrt. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Scot Due Emme avverso decisioni del Giudice Sportivo in merito alla gara a fianco indicata.

(avverso la declaratoria di inammissibilità merito gara Virtus Villa/Scot Due Emme del 18.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna– Com. Uff. n. 30 del 18.2.2004).

**9) “ PRESIDENTE DELLA L.N.D.**

**ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria per la gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria dell’ 11.1.2004.

(avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla A.C. Ruggiero di Lauria alla Commissione Disciplinare presso il C.R. Basilicata in merito alla gara Sporting Genzano/Ruggiero di Lauria dell’ 11.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004).

- 10) “ **PRESIDENTE DELLA L.N.D.** (avverso la declaratoria di inammissibilità del reclamo proposto dalla U.S. Balvano alla Commissione Disciplinare presso il C.R. Basilicata L.N.D. seguito gara Balvano/Sporting Genzano del 14.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata – Com. Uff. n. 55 del 28.1.2004). **ACCOLTO**, annulla l’impugnata delibera, ai sensi dell’art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio degli atti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Balvano avverso decisioni seguito gara Balvano/Sporting Genzano del 4.1.2004.
- 11) “ **Calciatore DE MARE ROMEO** (avverso la sanzione della squalifica fino al 31.12.2007 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004).
- 12) “ **Calciatore VISCOMI ANTONIO** (avverso la sanzione della squalifica fino al 30.9.2007 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 84 del 10.2.2004).
- 13) “ **U.S. SANTANGIOLESE** (avverso decisioni merito gara Castellucese/Santangiolese del 18.1.2004 – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 40 del 20.2.2004). **ANNULLA** l’impugnata delibera con rinvio degli atti al Giudice Sportivo per l’esame di merito del reclamo proposto dalla U.S. Santangiolese avverso la regolarità della gara Castellucese/Santangiolese del 18.1.2004.
- 14) “ **U.S. TRIVIGNANO** (avverso l’annullamento del tesseramento del calciatore Matta Alex in proprio favore – Delibera della Commissione Tesseramenti– Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004). **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 29 n. 5 C.G.S., per omesso invio della copia dei motivi alla società controparte.
- 15) “ **ASS. JUVENTINA POIANO VERONA** (avverso la sanzione della squalifica per n. 6 giornate del calciatori De Paolini Nicolò Maria – Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto – Com. Uff. n. 36 del 25.2.2004). **INAMMISSIBILE**, ai sensi dell’art. 33 n. 1 C.G.S.

**RIUNITI e**

**INAMMISSIBILI**, ai sensi dell’art. 33 n. 2 C.G.S., per tardività

**Roma 22.3.2004**